



*Associazione Nazionale Carabinieri*  
*Presidenza Nazionale*

Nr. 682/268-34-1 di prot.

Roma, 31 gennaio 2021

**OGGETTO:-** Indicazioni alla luce della Riforma del Terzo Settore, D.L.3 luglio 2017, nr.117, e del decreto 106 del n15 settembre 2020, concernente le procedure di iscrizioni al RUNTS.

**SIGNORI ISPETTORI REGIONALI**  
**LORO SEDI**

- 
1. Come è noto, il Servizio Nazionale di Protezione Civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'art.2 Codice della protezione civile, decreto legislativo 2 gennaio 2018, nr.1, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
  2. Per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del Codice, costituito dall'insieme degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome e dell'elenco centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile. I requisiti e le procedure per l'iscrizione nei predetti elenchi di protezione civile sono disciplinati dall'apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile".
  3. Alla luce della riforma del 3 settore decreto legislativo 3 luglio 2017, nr.117, in vigore dal 25.06.2020, e del recente decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nr.106 del 15 settembre 2020, concernente le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.261 del 21 ottobre 2020, al fine dell'operatività nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato di protezione civile, le associazioni di promozione sociale e le Onlus, devono iscriversi al predetto Registro.  
Al riguardo, si evidenzia che, al fine dell'iscrizione al RUNTS, le organizzazioni di volontariato che intendono operare nell'ambito della protezione civile possono, entro il termine del 31 marzo 2021, adeguare il proprio statuto alle indicazioni del Codice del Terzo Settore, usufruendo delle modalità previste e maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art.1, comma 4 novies, della legge 27 novembre 2020 n.159; mentre, entro il termine di effettiva operatività del predetto RUNTS, che attualmente sembrerebbe indicato ad aprile 2021, con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
  4. Premesso quanto sopra, si fa presente che le disposizioni relative all'iscrizione al RUNTS debbono essere applicate per i "Gruppi di Fatto" poiché rientrano nel quadro delle attività svolte dalle organizzazioni di promozione sociale e Onlus.

Il Presidente Nazionale  
-Gen.C.A. (Ris.) Libero Lo Sardo-